



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 29/2022**

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE  
ALL'AVV. ENRICO DAGNA PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE  
TRIBUTARIA**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DUE del mese di APRILE alle ore 09,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	ZACCO Enrico	Assessore	X	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art.52, comma 5, del D.Lgs. n.446/1997, sono legittimi a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione delle proprie entrate;

**Considerato che** l'attività di accertamento svolta dall'ufficio tributi ha subito un notevole incremento negli ultimi anni anche a seguito dei numerosi e frequenti interventi del legislatore che ha reso difficile anche l'applicazione della corretta normativa;

**Viste** le domande di mediazione tributaria depositate dal Sig. P. G. in merito agli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016;

**Considerata** l'opportunità di aderire all'invito formulato dal Sig. P. G. ;

**Vista** la nota del Comune prot. 967 del 25.03.2022 con la quale veniva proposta al Sig. P. G. la data del 6 aprile 2022 per un primo incontro di mediazione;

**Ritenuto** necessario avvalersi di una consulenza tecnica qualificata tenuto conto della complessità della materia oggetto di contenzioso;

**Visto** che in particolare l'art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, è stato profondamente modificato ad opera del D.Lgs. n.156/2015, che ha ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dagli enti locali;

**Richiamato** l'art. 17-bis del D.L.gs. n.546/1992, come modificato dal D.Lgs. n.156/2015, il quale al comma 1 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che *"il ricorso produce gli effetti di un reclamo"* e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;

**Visto che** la modifica introdotta dall'art.10 de D.L. n.50/2017 rende obbligatorio, nell'ambito del processo tributario la procedura del reclamo mediazione per valori al di sotto dei 50.000 euro, per tutti gli avvisi notificati a partire dal 01.01.2018;

**Considerata** l'importanza di tale Istituto al fine di limitare i contenziosi, si ritiene opportuno incaricare un consulente tecnico con specifiche conoscenza in materia di mediazione tributaria, al fine di garantire l'imparzialità della valutazione della controversia e poter giungere alla definizione in tempi brevi così da garantire anche la riscossione del tributo da parte del Comune;

**Considerato che**, nell'organico a disposizione di questo Ente, è emersa la carenza di personale idoneo e qualificato all'assunzione di tale incarico per il quale è questione, in relazione all'alta professionalità e qualificazione specifica richiesta;

**Ravvisata** la necessità nella contingenza dei fatti descritti, di ricorrere a professionalità e competenze esterne per l'espletamento delle prestazioni di assistenza e patrocinio legale, per le motivazioni dinanzi dettagliate;

**Visto altresì** l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale.

**Viste** le sentenze n. 7190 del 30 maggio 2000, n. 1442 del 9 febbraio 2000 e n. 11064 del 10 ottobre 1992, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio da parte dello stesso spetta alla Giunta Comunale.

**Richiamati** l'art.17 e l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

**Dato atto che**, regolarmente interpellato, l'Avv. Enrico Dagna C.f.F. DGNNRC49R07B885K con studio in Casale Monferrato (AL) ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di mediatore tributario;

**Ritenuto** altresì conto che la spesa ipotizzata è di gran lunga inferiore ad € 40.000,00, per cui possono essere attivate procedure di affidamento diretto sulla base di un'analisi dei prezzi di mercato;

**Ritenuto** di dover dare mandato all'Avvocato Enrico Dagna, con studio in Casale Monferrato, Via Lanza n. 28 per l'attività di consulenza professionale sopra descritta;

**Dato atto che** alla copertura della spesa potrà farsi fronte mediante le disponibilità del Bilancio di previsione 2022/2024 in corso di redazione con mandato al Segretario Comunale per la predisposizione degli atti amministrativi necessari;

**Dato atto che** il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

**Dato atto che** il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di conferire mandato all'Avv. Enrico Dagna, con studio in Casale Monferrato, Via Lanza n. 28 per l'attività professionale di partecipazione alla mediazione di cui sopra;
- Di dare atto che con successivo provvedimento verrà predisposto idoneo impegno di spesa con imputazione della stessa sul Bilancio esercizio 2022/2024 in corso di redazione;
- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 21.05.2022 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 21.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 02.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, lì 21.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo